

STATUTO

La Cicogna Frettolosa O.N.L.U.S.

Art. 1 - Costituzione

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo n. 460/1997, nel rispetto delle forme e delle finalità da questo contemplate, l'Associazione di volontariato denominata "La Cicogna Frettolosa O.N.L.U.S." - Associazione non lucrativa di utilità sociale (di seguito indicata "La Cicogna Frettolosa ONLUS").

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera i) del D.Lgs. del 4.12.1997 n. 460 è espressamente prevista per l'associazione, l'uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione ha il seguente emblema grafico : "la piccola mano di un bimbo nella mano di un adulto ".

L'Associazione ha sede in Roma, presso l'ospedale "Fate Bene Fratelli - S. Giovanni Calibita" p.zza Fatebenefratelli n. 1 00186 Roma di seguito chiamato "Ospedale FbF" ed opera sull'intero territorio nazionale.

Art. 2 - Disciplina

La Associazione è disciplinata dal presente statuto (di seguito indicato lo "Statuto") ed agisce nel rispetto del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, con riferimento, in particolare, a quanto stabilito dall'art. 10 del suddetto Decreto Legislativo.

Lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento, vincolando gli aderenti all'associazione alla sua osservanza.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione, operante nel settore socio-sanitario, non ha scopo di lucro e si prefigge l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. L'ambito specifico di azione è relativo al neonato pretermine e a termine con patologie, assistiti nell'Ospedale FbF senza tuttavia escludere neonati di altri Ospedali.

A tal fine gli obiettivi dell'Associazione sono:

- promuovere iniziative per la tutela e l'assistenza dei genitori di bambini nati pretermine o a termine con patologie;
- promuovere iniziative specifiche a sostegno delle famiglie dei neonati a rischio;
- promuovere iniziative per l'umanizzazione dell'assistenza ai neonati;
- promuovere la ricerca scientifica, la cultura e la formazione professionale nelle strutture che svolgono attività a favore dei bambini nati pretermine e/o a termine con patologie attraverso borse di studio, pubblicazioni e iniziative di vario genere.;
- promuovere iniziative che agevolano la comunicazione con le strutture operanti sul territorio per il supporto psicomotorio dei bambini nati pretermine;
- promuovere iniziative svolte all'utilizzo di nuove tecnologie per il supporto genitori/bambini;
- favorire l'interscambio culturale e la solidarietà tra le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro che operino nel settore dell'assistenza neonatale.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

E' fatto altresì divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla

lettera a) dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 ad eccezione di quelle direttamente connesse.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 460/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 - Soci

Possono aderire all'Associazione le persone che desiderino entrarne a far parte. Per essere ammessi, devono presentare domanda scritta, secondo l'apposito modello predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea dei Soci, allegando copia dello statuto e dichiarando di condividere le finalità riportate dall'art. 3 del presente Statuto.

Spetta al Consiglio Direttivo, come meglio definito nel successivo art. 10 del presente Statuto, (di seguito indicato il "Consiglio Direttivo " e/o C.D.) deliberare sull'accettazione o meno della domanda di adesione, così come del versamento della quota di adesione e di quella annuale, impregiudicato a quanto sancito al successivo art. 5.

L'ammissione dei richiedenti (di seguito indicati gli "Associato/i") sarà formalizzata col versamento della quota di adesione e con l'iscrizione dell'Associato nel libro degli associati (di seguito indicato il "Libro degli Associati"),

Art. 5 - Quota associativa

Salvo quanto previsto al successivo art. 9 del presente Statuto, entro il 30 aprile di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione, gli Associati sono tenuti a versare una quota associativa la cui entità sarà stabilita dal Consiglio Direttivo e diventerà esecutiva dopo la ratifica dell'Assemblea, di cui ai successivi artt.7 e 8.

La quota associativa non è rimborsabile, non è rivalutabile ed è intrasmissibile.

I metodi di versamento della suddetta quota associativa saranno specificati successivamente alla costituzione dell'associazione stessa.

Art. 6 - Recesso ed Esclusione

Il recesso può avvenire, in qualsiasi momento, per rinuncia scritta del socio indirizzata al Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti la corresponsione della quota annuale, qualora la ricezione della comunicazione del recesso avvenga entro l'anno solare in corso.

La esclusione può avvenire per:

- morosità dopo il mancato pagamento di un'annualità della quota associativa;
- inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto;
- comportamenti ritenuti lesivi nei confronti di "La Cicogna Frettolosa O.N.L.U.S." o dell'Ospedale FbF.

I provvedimenti di esclusione sono deliberati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea di cui verrà inviata pronta comunicazione tramite raccomandata R.R. all'Associato escluso.

Con riguardo alla sola ipotesi in cui l'esclusione sia dovuta a morosità, la stessa potrà essere sanata entro 30 (trenta) giorni dalla spedizione della comunicazione sopra citata.

Resta inteso altresì che gli Associati che hanno esercitato il recesso o sono stati esclusi dall'Associazione non hanno alcun diritto da vantare sul patrimonio dell'Associazione, nel rispetto di quanto sancito all'art. 37 del Codice Civile e

dovranno versare il saldo dell'annualità in corso.

Art. 7 - Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei SOCI
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente del Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il vice-presidente
- Il Tesoriere
- Il Segretario
- il Comitato Scientifico

Art. 8 - Assemblea dei Soci

Competenze. L'Assemblea dei soci (qui di seguito indicata "Assemblea") è costituita dai soci- fondatori, sostenitori e ordinari in regola con il versamento della quota associativa.

Compete all'Assemblea:

a) in sede ordinaria:

- deliberare sui programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo;
- discutere ed approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- procedere alla nomina di tutte le cariche sociali con potere decisionale e di controllo;
- deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge;

b) in sede straordinaria:

- discutere, esaminare ed approvare le eventuali proposte di modifica dello Statuto vigente, ivi compreso la variazione della sede legale;
- approvare eventuali regolamenti;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione con le formalità statutarie previste.

Funzionamento. L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno, entro il mese di maggio, per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta e motivata dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati.

In questi ultimi casi la convocazione dell'Assemblea deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta.

In via ordinaria la convocazione - contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, data e ora dell'adunanza, nonché la data successiva di eventuale seconda convocazione, da non fissare nella stessa giornata e non oltre le quarantotto ore dalla prima convocazione - deve essere fatta ai Soci almeno 20 (venti) giorni prima dell'adunanza, con comunicazione scritta, elettronica (email) o telefonica.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Funge da segretario il Segretario dell'Associazione o, in sua sostituzione, un membro del Consiglio Direttivo designato dal Presidente.

E' ammessa la rappresentanza per delega scritta e ciascun delegato può essere

portatore di una sola delega.

Le votazioni si fanno normalmente per alzata di mano; si procederà per appello nominale o con scheda segreta quando ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei soci presenti e quando le decisioni riguardino i soci.

L'Assemblea è validamente costituita, in sede ordinaria, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti.

In sede straordinaria, ed in particolare per modificare il presente Statuto, si richiede in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci e la metà più uno in seconda convocazione. Le relative deliberazioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Hanno diritto di voto esclusivamente i soci in regola con il versamento della quota associativa.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Composizione. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici), eletti dall'Assemblea che ne determina il numero. Almeno un membro ogni cinque deve essere di sesso femminile.

I membri del Consiglio Direttivo saranno eletti tra i soci fondatori/sostenitori/ordinari che siano genitori di bambini nati pre-termini e/o a termine con patologie e/o tra gli altri soggetti che non siano personale medico ed infermieristico in servizio presso le Patologie Neonatali. Tutti i soci sono eleggibili alla carica di Consigliere del Consiglio Direttivo.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere presente almeno un rappresentante del Comitato Scientifico, come meglio specificato nel successivo art. 12. I Consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di recesso di un Consigliere il Consiglio Direttivo procederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Il membro designato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore.

Competenze. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare al Consiglio Direttivo compete:

- deliberare i programmi dell'attività dell'Associazione;
- stabilire le direttive per l'attuazione delle finalità statutarie;
- determinare l'entità delle quote sociali annuali;
- predisporre delibere relative all'esclusione degli Associati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare sull'ammissibilità degli Associati;
- controllare i contenuti dell'informazione rivolta all'esterno;
- proporre all'Assemblea le modifiche allo Statuto;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre, con la relazione economica, all'Assemblea;
- predisporre regolamenti e le successive modifiche da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea;

- predisporre la nomina di apposite commissioni consultive nazionali, regionali e interregionali, per valutare e gestire problematiche nel campo scientifico e medico-assistenziale;
- predisporre l'istituzione di comitati e organi consultivi utili a coadiuvare il lavoro del Presidente;
- deliberare su tutti gli atti relativi all'amministrazione del patrimonio, compresi quelli inerenti l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati e donazioni destinati al patrimonio o al finanziamento delle attività dell'Associazione;
- autorizzare a stare in giudizio e nominare i difensori;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico.

Funzionamento. Il Consiglio Direttivo si riunisce per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo, nei tempi congrui, e inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.

La convocazione è fatta con comunicazione scritta, elettronica (email) o telefonica almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge, tra i propri membri, il Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto, su apposito libro, il relativo verbale che - previa approvazione nella successiva seduta - viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio possono essere presenti rappresentanti di altri organi consultivi costituiti dal Consiglio Direttivo senza diritto di voto. E' causa di decadenza automatica di ciascun membro del Consiglio Direttivo, l'assenza ingiustificata che si protragga per 3 (tre) riunioni consecutive regolarmente convocate.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente è designato tra i componenti del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni, è rieleggibile, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e riveste altresì la carica di Presidente dell'Associazione.

Compiti del Presidente sono:

- rappresentare legalmente l'Associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- sovrintendere alla conservazione e alla amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
- firmare gli atti e i contratti sociali nonché effettuare le operazioni di versamento e di prelievo sui conti correnti bancari e postali, potendo delegare tale funzione anche agli altri membri del Consiglio;

- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo .

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, su indicazioni scritte del Presidente.

Il Presidente è coadiuvato dal Segretario che è il depositario di tutti gli atti formali dell' Associazione.

Il Segretario, in particolare:

- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- redige i verbali delle Assemblee dei Rappresentanti e quelli delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere, in particolare :

- compila e conserva i libri sociali ed i registri contabili dell' Associazione;
- propone al Consiglio Direttivo lo schema di bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

La gestione dell'Associazione è controllata da due revisori dei conti eletti dall'Assemblea, scelti anche tra i non aderenti.

I Revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori hanno i poteri e svolgono le funzioni proprie degli organi di controllo.

I Revisori non possono far parte del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo senza diritto di voto, con valore vincolante solo relativamente alle linee programmatiche generali. Il Comitato Scientifico può proporre iniziative specifiche che il Consiglio Direttivo può approvare o meno. I membri del Comitato Scientifico sono quattro: un medico, un infermiere, uno psicologo, un assistente sociale, nominati dal Consiglio Direttivo tra il personale afferente alla UOC di Pediatria, Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del Dipartimento per la salute della Donna e del Bambino. Tali nomine dovranno essere ratificate dalla Direzione Generale dell'Ospedale FbF.

Art. 13 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche assunte in seno alla presente ONLUS sono gratuite. Tutti i membri del Consiglio Direttivo, ivi incluso il Presidente, saranno assicurati contro eventuali danni conseguenti al proprio operato nell'ambito dell' Associazione, con massimale più elevato per l'attività svolta dal Presidente.

Resta inteso altresì che verranno rimborsate le spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo e dal Comitato Scientifico e da qualsiasi altro comitato nominato dal Consiglio Direttivo.

Le spese tuttavia dovranno essere documentate ed in ogni caso essere previamente approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

A chiusura di ogni esercizio devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo e con l'ausilio del Segretario e del Tesoriere, il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile, o, in caso di giustificato motivo, entro il 30 giugno.

Il bilancio consuntivo deve evidenziare i beni, i contributi e i lasciti vincolanti e non vincolanti ricevuti dalla ONLUS e le spese sostenute nell'esercizio, ed inoltre gli utili e le perdite derivanti dalla gestione medesima.

Il bilancio preventivo deve illustrare in modo chiaro le possibili entrate e spese che si prevedono di registrare nell'arco della gestione del futuro esercizio.

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere costituito dalle seguenti voci:

- beni mobili ed immobili che divenissero di proprietà dell'Associazione;
- eventuali lasciti e donazioni destinati all'incremento del patrimonio;
- fondi appositamente costituiti per specifiche finalità;
- le eccedenze di bilancio.

Le entrate destinate alla gestione ordinaria saranno costituite da:

- quote associative degli Associati;
- elargizioni di privati, donazioni varie e lasciti non vincolati;
- contributi erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici e da organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni immobili e mobili pervenuti a qualsiasi titolo;
- ogni altra entrata indirizzata al sostegno dell'attività svolta.

Art. 15 - Destinazione degli avanzi di gestione e del patrimonio

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. E' obbligatorio impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 - Scioglimento

L'eventuale scioglimento, ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con le maggioranze qualificate indicate all'articolo 10, ultimo comma, del presente Statuto. Nella medesima seduta, l'Assemblea nomina, anche tra gli Associati, uno o più liquidatori conferendo i necessari poteri.

L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il tutto nel rispetto dell'art. 10, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 460/1997.

Art. 17 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si intendono richiamare le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni di legge in materia, in particolare quelle dettate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive riguardanti le ONLUS.

Roma lì,

F.TO

Alessandro Cavicchia

Piermarino Giordani

Fabio Mandolesi

Federico Smarrini

Filippo Valentini

Armelle Queyras

Giuseppe Venditti

Ottavio Pietro Fasciani

Michelangelo Damasco